Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Pavia

Cod. 2.4.02 – 3.3

Oggetto: Istituzione di una zona di restrizione intorno al focolaio di influenza aviaria HPAI. Allevamento: CZ SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. – Cascina Pradellina n. 2 – ARENA PO (PV) Cod. All. 005PV030/7

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

VISTO il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.07.1934, n.1265;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.1954, n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 23.12.1978 n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 9 luglio 2003 n. 225, attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo "lingua blu" degli ovini;

VISTA la Decisione 2006/437/CE che approva il manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE;

VISTE la L.R. n. 30 Dicembre 2009 nr. 33 "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Sanità" e la L.R. 11 agosto 2015 n. 23 – "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo";

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9: "Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE";

VISTI il Regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), come integrato dai Regolamenti delegati (UE) 2020/687 e s.m. e i. e 2020/689;

VISTO il D.G.R. n. XI/3333 del 06.07.2020 "Approvazione del piano regionale di controllo e sorveglianza dell'influenza aviaria";

VISTE le indicazioni applicative inviate dal Ministero della Salute con note del 20/04/2021 e del 14/09/2021

VISTI i rapporti di prova n. 2022/054246 e 2022/054248 del 09/02/2022, emessi dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, relativi alla positività alla ricerca del virus Influenzale tipo A sottotipo H5 da tamponi prelevati da animali dell'Allevamento: CZ SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. – Cascina Pradellina n.2 – ARENA PO (PV)- Cod. All. 005PV030/7;

VISTA la comunicazione inviata il 09/02/2022 dal Centro di Referenza Nazionale presso L'IZS delle Venezie, che ha conferma la positività per influenza aviaria sottotipo H5N1 ad alta patogenicità;

VISTO il Verbale di vincolo e di sequestro cautelativo per sospetto focolaio di influenza aviaria, n. 02/EDD/2022 dell'08/02/2022 redatto dalla Veterinaria Ufficiale Dott.ssa Elisabetta Delle Donne;

VISTA l'ordinanza n. 9345 del 09/02/2022 con la quale la Responsabile del Servizio Sanità Animale dell'ATS Pavia ha disposto l'abbattimento e la distruzione degli animali infetti e dei materiali potenzialmente contaminati;

ATS Pavia - Protocollo numero 0010037/2022 del 14/02/2022

CONSIDERATA la necessità di adottare urgenti provvedimenti di Polizia Veterinaria al fine di impedire il diffondersi della malattia, comprendenti l'istituzione di una zona di protezione del raggio di 3 km e di una zona di sorveglianza del raggio di 10 km intorno al focolaio 005PV030/7, nonché definire le misure da adottare in tali zone di restrizione;

O R D I N A

1. l'istituzione di una zona di protezione da influenza aviaria in parte dei territori dei Comuni di Arena Po, Bosnasco, San Zenone al Po, Spessa e Zerbo, nella quale si applicano le seguenti misure:

   a) esecuzione, a cura del Dipartimento Veterinario dell'ATS Pavia, del censimento di tutte le aziende avicole commerciali ubicate all'interno della zona;
   b) visita periodica, a cura dello stesso Dipartimento Veterinario, delle aziende commerciali che detengono volatili, con esame clinico degli stessi, completato, ove ritenuto necessario, dal prelievo di campioni per esami di laboratorio;
   c) sequestro di tutti i volatili nei locali in cui sono allevati o in qualunque altro locale in cui possano essere detenuti al chiuso;
   d) disinfezione, a cura dei proprietari, degli ingressi e delle uscite delle aziende;
   e) vigilanza, a cura del Dipartimento Veterinario, sui movimenti delle persone addette alla manipolazione dei volatili, delle carcasse dei volatili e delle uova, nonché dei veicoli adibiti al trasporto di volatili, di carcasse e di uova all'interno della zona;
   f) ogni movimentazione di pollame, di uova e di altri volatili in cattività **verso** la zona di protezione **o al suo interno** è subordinata al rilascio di preventiva autorizzazione da parte del Dipartimento Veterinario. Tale restrizione non si applica in caso di transito attraverso la zona per operazioni che non comportino scarico o soste;
   g) divieto di ogni movimentazione di pollame, altri volatili in cattività, pollastre, pulcini di un giorno e uova **in uscita** dalla zona di protezione, salvo preventiva autorizzazione in deroga rilasciata dal Dipartimento Veterinario per il trasporto diretto di:
      - pollame da macello destinato direttamente alla macellazione immediata;
      - pulcini di un giorno e pollastre pronte per la deposizione destinate a un'azienda o capannone in cui non sia presente altro pollame e secondo i vincoli che saranno disposti dal Dipartimento Veterinario; l'azienda di destinazione dovrà essere sottoposta a sorveglianza ufficiale a partire dal loro arrivo;
      - uova da cova verso un incubatoio designato;
      - uova da tavola verso un centro di imballaggio;
      - uova verso uno stabilimento per la produzione di ovo-prodotti;
      - uova destinate alla distruzione;
   h) distruzione delle carcasse in osservanza alla normativa vigente;
   i) rispetto, per chiunque entri o esca dalle aziende ubicate in zona di protezione, delle norme di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
   j) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili vivi, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati devono essere puliti e disinfettati senza indugio dopo la contaminazione, conformemente a una o più procedure di cui all'art.48 del D.L.vo 25 gennaio 2010 n.9;
   k) divieto di spostamento o spandimento, senza preventiva autorizzazione, di letame o lettiere di volatili;
   l) divieto di fiere, mercati, esposizioni di volatili o altri uccelli;
   m) sono vietate l'immissione e l'introduzione di volatili per il ripopolamento faunistico.

   Le misure di cui sopra, salvo l'insorgenza di nuovi focolai, sono mantenute per almeno ventun giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta eseguite conformemente a una o più procedure di cui all'articolo 48 del D.Lgs 9/2010;

2. L'istituzione di una zona di sorveglianza da influenza aviaria nei territori dei Comuni di Albaredo Arnaboldi, Arena Po, Badia Pavese, Belgioioso, Bosnasco, Broni, Campospinoso, Canneto

ATS Pavia - Protocollo numero 0010037/2022 del 14/02/2022

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Pavia
V.le Indipendenza, 3 - 27100 PAVIA - www.ats-pavia.it
D.G.R. cost. n. X/4469 del 10.12.2015 - Partita I.V.A. 02613260187
Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale
U.O.C.Sanità Animale
☎ +39 (0382) 432840 Fax +39 (0382) 432858

Pavese, Castana, Chignolo Po, Corteolona e Genzone, Costa de' Nobili, Filighera, Inverno e Monteleone, Miradolo Terme, Montescano, Monticelli Pavese, Montù Beccaria, Pieve Porto Morone, Portalbera, Rovescala, San Cipriano Po, San Damiano al Colle, San Zenone al Po, Santa Cristina e Bissone, Spessa, Stradella, Torre de' Negri, Zenevredo, Zerbo.
Nella zona di sorveglianza si applicano le seguenti misure:

a) esecuzione, a cura del Dipartimento Veterinario dell'ATS Pavia, del censimento di tutte le aziende avicole commerciali ubicate all'interno della zona;
b) ogni movimentazione di pollame, pollastre , pulcini di un giorno e uova è subordinata al rilascio di preventiva autorizzazione da parte dell' UO Veterinaria Regionale. Tale divieto non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona per operazioni che non comportino scarico o soste;
c) rispetto, per chiunque entri o esca dalle aziende ubicate in zona di sorveglianza, delle norme di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
d) obbligo di segnalare con la massima tempestività aumenti di mortalità o cali significativi dei livelli di produttività e di assunzione di acqua e cibo nei volatili;
e) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili vivi, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati devono essere puliti e disinfettati senza indugio dopo la contaminazione, conformemente a una o più procedure di cui all'art. 48 del D.L.vo 25 gennaio 2010 n.9;
f) divieto di spostamento o spandimento, senza preventiva autorizzazione, di letame o lettiere usate di volatili;
g) sono vietate fiere, mercati, esposizioni e raduni di volatili o altri uccelli;
h) è vietata la caccia agli acquatici in appostamento fisso con uso di richiami vivi;
i) sono vietate l'immissione e l'introduzione nel territorio di selvaggina cacciabile.

Le misure di cui sopra, salvo l'insorgenza di nuovi focolai, sono mantenute per almeno trenta giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta eseguite conformemente a una o più procedure di cui all'articolo 48 del D.Lgs 9/2010.

La presente Ordinanza entra in vigore dalla ricezione da parte dei Sindaci dei Comuni interessati, ai quali si demanda la dovuta e capillare informazione ai detentori di volatili del proprio ambito territoriale. Viene altresì trasmessa alle Forze di Polizia aventi giurisdizione sul territorio per la dovuta vigilanza.

I contravventori alle disposizioni della presente Ordinanza sono puniti ai termini dell'art.6 della Legge n.218/88 e ai sensi dell'art.16 del D.L.vo 225/2003, salvo maggiori pene sancite dal Codice Penale.

Ai sensi dell'art.3 comma IV della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica della stessa il ricorso al TAR di Milano.

Allegata: mappa dei territori in restrizione.

Il DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Lorella Cecconami
firmato digitalmente

ATS Pavia - Protocollo numero 0010037/2022 del 14/02/2022

La Responsabile del procedimento: dr.ssa Marina Patti ☎ +39 (0382) 432832 e-mail: marina_patti@ats-pavia.it
Il funzionario istruttore: dr.ssa Marina Patti ☎ +39 (0382) 432832 e-mail: marina_patti@ats-pavia.it

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Pavia
V.le Indipendenza, 3 - 27100 PAVIA - www.ats-pavia.it
D.G.R. cost. n. X/4469 del 10.12.2015 - Partita I.V.A. 02613260187
Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale
U.O.C.Sanità Animale
☎ +39 (0382) 432840 Fax +39 (0382) 432858